



COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE
E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

(LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N. 405 E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rende noto che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si provvede all'aggiornamento degli ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

I N V I T A

I cittadini che, non essendo già iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, **non più tardi del 31 LUGLIO del corrente anno**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

La domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello pubblicato nell'apposita pagina dedicata sul sito istituzionale dell'Ente, con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, possibilmente accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito, e va presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o spedita per posta raccomandata ai Servizi Demografici di quest'Ente, all'indirizzo di via Roma n°17, o alla seguente pec “ protocollo.realmonte@pec.it “ , **entro e non oltre il 31 luglio 2025;**

Indicare nella domanda anche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica
I requisiti sono i seguenti:

- residenza nel Comune di Realmonte
- cittadinanza italiana

- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, sarà accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale).
- **età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni**
- essere in possesso del **titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise** e del **titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.**

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Realmonte, lì 7 aprile 2025

**Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Carmelo Burgio**

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI REALMONTE**

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a
nato a il
tel. cell. fax
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici,
di professione, residente in codesto
Comune, Via, N., in possesso del titolo di
studio di conseguito nell'anno
..... presso, con sede in
.....,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

☐ per le CORTI DI ASSISE

☐ per le CORTI DI ASSISE DI APPELLO

c h i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

.....

Realmonte,

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287. Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise – I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.	RISERVATO ALLA COMMISSIONE _____ Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari: ☐ ☐ della Corte di Assise della Corte di Assise di Appello Seduta del Il Segretario Il Presidente
--	---